



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

POLIZZA COLLETTIVA

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL NOTAIO

POLIZZA n. 2024032579295

STIPULATA TRA

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

con sede in Roma, Via Flaminia 160
di seguito denominato "CONTRAENTE "

e la Società

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

con sede in Torino, Via Corte di Appello, 11
di seguito denominata "SOCIETÀ"

POLIZZA COLLETTIVA
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL NOTAIO

AGENZIA di GERENZA di ROMA – cod. 699

POLIZZA n. 2024032579295

CONTRAENTE CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
VIA FLAMINIA, 160 00196 – ROMA
C.F./P.I. 80052590587

BROKER AON S.P.A. – cod. 699185

EFFETTO h 24:00 01/11/2024 **SCADENZA** h 24:00 01/05/2027

DURATA CONTRATTO 2 anni e 6 mesi

TACITO RINNOVO NO **FRAZIONAMENTO** UNICO

REGOLAZIONE PREMIO NO **COASSICURAZIONE** NO

SVILUPPO PREMIO DI POLIZZA				
PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTA	PREMIO LORDO
37.957.500,00	3.795.750,00	41.753.250,00	9.290.098,13	51.043.348,13

La Contraente



La Società

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

Assicurati:

- a) i Notai iscritti a Ruolo, dalla data dell'iscrizione;
- b) i Notai che cesseranno l'attività in corso di vigenza della polizza o i loro eredi, con ultrattività illimitata;
- c) i Notai già cessati entro le ore 24.00 del 1° maggio 2018 o i loro eredi, con ultrattività illimitata. Qualora per i Notai già cessati alla data del 1° maggio 2018 risultasse operante un'altra copertura assicurativa a contraenza individuale o del Consiglio Nazionale del Notariato, la presente polizza opererà a secondo rischio e a primo rischio dalla scadenza di dette polizze.

Assicurazione: la presente Polizza.

Attività Assicurata: quella prevista e disciplinata dalla Legge Notarile, dal relativo regolamento e dalle successive modifiche ed integrazioni, considerandosi attività notarile anche quella connessa o comunque occasionata dal fatto di essere Notaio e qualificato operatore del Diritto.

Broker: AON S.p.A.;

Coadiutore, Delegato, Depositario: coloro che siano stati nominati tali ai sensi della Legge Notarile.

Franchigia: parte dell'importo liquidabile, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato.

Scoperto: parte dell'importo liquidabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Legge Notarile: Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche.

Contraente: il Consiglio Nazionale del Notariato.

Periodo di Assicurazione: il periodo per il quale è stato pagato il premio.

Persone delle quali il Notaio deve rispondere: tutti i soggetti delle cui azioni od omissioni l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di Legge, inclusi i tirocinanti, i praticanti, i collaboratori anche occasionali, le società di servizi, i dipendenti, gli apprendisti, i coadiutori, i delegati e i depositari.

Ruolo: il Registro tenuto dai singoli Consigli Notarili Distrettuali nel quale vengono iscritti i Notai ai sensi della Legge Notarile.

Sinistro: la prima richiesta scritta di risarcimento presentata dal danneggiato all'Assicurato in relazione all'attività garantita con la presente Polizza.

Società: l'impresa assicuratrice.

UFFICIO CENTRALE SINISTRI: Comitato di esperti, formato da tre o più componenti, nominati, revocati e sostituiti dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Valori: denaro; assegni di ogni tipo; titoli cambiari; libretti di deposito; carte di credito, titoli e certificati (anche al portatore) rappresentativi di denaro, merci e titoli; marche e valori bollati; azioni, obbligazioni e valori mobiliari in genere (anche al portatore); gioielli, oggetti d'arte e preziosi in genere; quadri, stampe e simili; libri o oggetti d'autore; documenti di interesse artistico e/o storico; cose alle quali le parti abbiano comunque attribuito un valore economico.



SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

I. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1. - Il rischio assicurato.

L'Assicurazione è prestata, ai sensi dell'articolo 19 della Legge Notarile, per la copertura della responsabilità civile professionale e quindi per il risarcimento dei danni causati dal Notaio nell'esercizio dell'Attività Assicurata.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, per danni involontariamente causati da negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l'ipotesi di colpa grave e dei quali egli sia civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio dell'Attività Assicurata.

L'Assicurazione comprende inoltre la responsabilità dell'Assicurato che, anche a titolo fiduciario, sia consegnatario, depositario o custode di valori o altri beni mobili e immobili, atti e/o documenti di qualsiasi genere a lui consegnati e/o dati in deposito e/o custodia da clienti o da terzi anche in occasione di vendite agli incanti e di attività delegategli dalle autorità giudiziarie e amministrative; in caso di furto o rapina di valori, l'assicurazione di cui al presente capoverso è prestata fino alla concorrenza di un importo pari a Euro 150.000,00 per ogni sinistro e di Euro 300.000,00 per anno assicurativo.

L'Assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, di cui alle definizioni.

Art. 2. - I rischi esclusi e diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato.

I) I rischi esclusi

La presente Polizza non copre:

- a) i danni causati da dolo dell'Assicurato;
- b) i danni causati dall'Assicurato nel periodo in cui si sia trovato sospeso, inabilitato o temporaneamente interdetto, in base alla normativa in materia. Saranno tuttavia coperti i danni derivanti da attività consentita in base alla normativa in materia quando l'Assicurato sia sospeso, inabilitato o temporaneamente interdetto;
- c) eventuali danni fisici e/o materiali a persone, cose ed animali occorsi od originatisi nei locali ove l'Assicurato svolge la sua attività.

II) Diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato

In caso di Sinistro causato da totale omissione delle ispezioni ipotecarie in relazione ad atti aventi per oggetto la costituzione, la modifica e l'estinzione di diritti reali di proprietà e di garanzia inerenti beni immobili, nonché in caso di mancata effettuazione delle visure preliminari all'utilizzo delle somme consegnate in deposito ai sensi della legge 147/2013 art. 1 comma 63 così come modificato dalla legge 124/2017 art. 1 comma 142, la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato al netto della Franchigia. Il predetto diritto di rivalsa potrà essere esercitato fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per ciascun sinistro ovvero fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per più sinistri causati da un'unica omissione. Il diritto di rivalsa non sarà tuttavia esercitabile nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui la data del Sinistro sia successiva di oltre 10 anni alla data del fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento;
- b) nel caso in cui il Sinistro venga reclamato direttamente agli eredi dell'Assicurato;
- c) nel caso in cui il notaio Assicurato sia deceduto entro un anno dal Sinistro.



II. INDENNIZZO

Art. 3. - Massimale di Polizza

Per ciascun Assicurato il massimale è pari a Euro 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 4. - Franchigia di polizza

La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 15.000,00 (quindicimila) per ogni sinistro a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato può assicurare tale Franchigia con separata polizza. La franchigia di qualsiasi importo non è opponibile ai terzi danneggiati.

Art. 5. - Spese di lite

Sono a carico della Società le spese sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione del danneggiato, con i limiti previsti dall'art. 1917 C.C..

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze.

La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tale obbligo. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato, in proporzione dei rispettivi interessi.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa autorizzati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 6. - Altre assicurazioni

Qualora l'Assicurato al momento della prima richiesta scritta di risarcimento sia coperto individualmente con una polizza personale di assicurazione della responsabilità professionale e finché quest'ultima sia operante, la garanzia oggetto della presente Polizza opererà a primo rischio per le garanzie non previste dalla polizza individuale e a secondo rischio, vale a dire con una franchigia assoluta pari al massimale della polizza individuale, per le garanzie previste da quest'ultima.

Nel caso di polizza individuale operante a primo rischio ed avente Franchigia superiore ad Euro 15.000,00 e/o scoperto che comporti un onere a carico dell'Assicurato superiore ad Euro 15.000,00, la presente Polizza interverrà a copertura della differenza tra la Franchigia della presente Polizza e la Franchigia e/o scoperto della polizza individuale applicabile al sinistro.

III. INIZIO E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Art. 7. - Delimitazioni temporali

- a) La garanzia è valida per le richieste di risarcimento presentate per iscritto per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della garanzia stessa, qualunque sia l'epoca del fatto, azione od omissione che abbia dato origine alla richiesta di risarcimento.
- b) Per tutti i Notai che cessino per qualsiasi causa l'attività notarile in corso di vigenza della presente Polizza, nonché per i Notai già cessati entro le ore 24.00 del 1° maggio 2018, saranno indennizzabili, alle condizioni di cui alla presente Polizza, le richieste di risarcimento presentate per iscritto per la prima volta agli Assicurati o ai suoi eredi con postuma illimitata e senza limiti temporali.
- c) Viene altresì garantita la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla scadenza della polizza e che siano riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura, come previsto dalla Legge sulla Concorrenza n. 124 del 4 agosto 2017 art. 1 par. 26. Tale estensione sarà operante a condizione che l'assicurato sia ancora in attività e che al momento di tale richiesta di risarcimento non siano in essere coperture assicurative collettive o individuali per il medesimo rischio.

IV. IL SINISTRO

Art. 8. - Denuncia del sinistro

L'Assicurato deve comunicare, per iscritto, all'Ufficio Centrale Sinistri di cui all'articolo 22 della Sezione Terza della presente Polizza, ogni richiesta di risarcimento effettuata nei suoi confronti entro 10 giorni dal momento nel quale ne è venuto a conoscenza.

Detta comunicazione deve contenere:

- la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze;
- la copia della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati;
- il nome e il domicilio del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati.

L'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

L'Assicurato deve infine, a richiesta del detto Ufficio Centrale Sinistri o della Società, trasmettere ogni altra informazione e prestare la propria collaborazione per la gestione del Sinistro.

Ogni denuncia di Sinistro dovrà essere inviata esclusivamente all'Ufficio Centrale Sinistri. Qualsiasi denuncia inoltrata all'Ufficio Centrale Sinistri si intende come inoltrata alla Società.

Le denunce in parola dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo degli appositi stampati predisposti da detto Ufficio Centrale Sinistri. L'Ufficio Centrale Sinistri, ricevute le denunce, dovrà istruire la pratica, anche richiedendo chiarimenti e/o ulteriore documentazione.

Allorché l'Ufficio Centrale Sinistri ritenga tale pratica formalmente in regola, dovrà trasmetterla alla Società entro i successivi 15 giorni. L'Ufficio Centrale Sinistri dovrà comunque trasmettere copia della documentazione ricevuta, ancorché incompleta, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia.

La gestione dei Sinistri da parte della Società mediante l'Ufficio di Liquidazione dedicato all'esecuzione del programma assicurativo, riguarderà i Sinistri con valore di riserva superiore ad Euro 70.000,00 al lordo della franchigia per Sinistro, per quanto attiene alla fase stragiudiziale, nonché tutti i Sinistri in contenzioso (a prescindere dal valore della domanda, nonché delle somme da liquidarsi o da riservare).

L'attività stragiudiziale, ivi compresa l'istruttoria tecnica e giuridica, di tutti i Sinistri fino ad un importo riservato di Euro 70.000,00 al lordo della franchigia, verrà effettuata dal Consiglio Nazionale del Notariato e/o suoi delegati, ferme restando le prerogative della Compagnia di assicurazione.

La Società mantiene il diritto esclusivo di apporre le riserve per tutti i sinistri, gestire i sinistri di propria competenza e procedere alla liquidazione di tutti i sinistri.



Ove pervenga all'Assicurato una citazione giudiziaria, questa, anche se il Sinistro non sia stato precedentemente notificato all'Ufficio Centrale Sinistri, dovrà essere trasmessa in fotocopia entro 5 giorni dal ricevimento all'Ufficio di Liquidazione della Società e all'Ufficio Centrale Sinistri.

La Società deve comunicare le proprie decisioni in ordine al Sinistro, all'interessato e all'Ufficio Centrale Sinistri, entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di Sinistro e della relativa documentazione. In particolare, la Società dovrà comunicare se ritiene opportuno resistere alla pretesa del terzo danneggiato o se intende provvedere immediatamente al pagamento dell'indennizzo. In questo secondo caso l'Assicurato può comunicare alla Società e all'Ufficio Centrale Sinistri la sua opposizione al pagamento dell'indennizzo entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società. In mancanza di opposizione, la Società pagherà l'indennizzo al terzo danneggiato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra e l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere la franchigia contrattuale.

La Società deve altresì immediatamente comunicare all'Ufficio Centrale Sinistri l'esito di ogni singola denuncia di Sinistro e i pagamenti eventualmente effettuati.

Art. 9. – Fattispecie particolari di sinistro

I) Sinistri in materia fiscale

L'Assicurato, che riceva da parte dell'Ente impositore un avviso di liquidazione di imposta relativo agli atti dallo stesso stipulati, ha facoltà di pagare anche senza l'autorizzazione preventiva della Società. Affinché per questa fattispecie sussista un sinistro indennizzabile ai sensi della Polizza, sarà necessaria una contestazione di responsabilità all'Assicurato da parte del Cliente cui l'avviso di liquidazione si riferisce. Dal momento del ricevimento di detta contestazione scritta l'Assicurato ha l'obbligo di notificare il sinistro ai sensi dell'art. 8 della presente Polizza "Denuncia del sinistro".

II) Sinistri originati da infedeltà di dipendenti, collaboratori o comunque persone per le quali il Notaio debba rispondere e scoperto applicabile.

Nell'ipotesi di danno originato da comportamento doloso di una o più persone inquadrabile nella fattispecie di reato di cui all'art. 646 del C.P. e della cui condotta il Notaio debba professionalmente rispondere, la Società aprirà un unico Sinistro, a prescindere dal numero dei danneggiati a causa di detto reato, identificando la data di apertura del Sinistro medesimo col momento della scoperta del danno da parte dell'Assicurato o, se precedente, della prima richiesta di risarcimento avanzata da uno dei danneggiati.

In deroga a quanto stabilito nell'articolo 4 della Polizza "Franchigia di Polizza", ai Sinistri originati ai sensi del presente articolo, qualora di importo più elevato rispetto alla franchigia, in luogo della Franchigia verrà applicato uno Scoperto del 10%. Lo Scoperto non è opponibile ai terzi danneggiati.

Art. 10. - Sinistri in serie

Qualora l'Assicurato riceva una o più richieste di risarcimento, provenienti dallo stesso soggetto o da soggetti diversi, relative al medesimo atto o ad atti identificati da repertori diversi, ove la causa originatrice delle predette richieste sia unica, si darà luogo all'apertura di un sinistro unico, con applicazione di una sola franchigia e del massimale vigenti al momento della ricezione della prima richiesta risarcitoria. La data di ricezione della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se successive alla cessazione del presente contratto assicurativo.

Le singole richieste di risarcimento, afferenti il sinistro unico, saranno gestite dalla Compagnia in modo autonomo e distinto, applicando la franchigia alla prima liquidazione.

Quanto sopra si applica anche in caso di richieste di risarcimento relative a prestazioni professionali diverse dalla stipula di atti.



Art. 11. - Diritti e obblighi delle parti in caso di danno***Gestione del Sinistro***

La Società può assumere in ogni momento la gestione della vertenza a nome dell'Assicurato sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, ed è obbligata a farlo se l'Assicurato lo richiede.

L'Assicurato non deve ammettere la propria responsabilità, né raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo consenso scritto della Società.

Parimenti, senza il previo consenso dell'Assicurato, la Società non può pagare risarcimenti ai reclamanti. Nell'eventualità in cui l'Assicurato opponesse un rifiuto ad una transazione proposta per iscritto dalla Società, preferendo resistere alle richieste del reclamante o proseguire l'eventuale azione legale in corso, la Società non sarà obbligata a liquidare una somma maggiore rispetto a quella per la quale riteneva di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute con il consenso della stessa fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto il rifiuto.

Nell'ipotesi in cui l'attività di resistenza del notaio dovesse portare a un risultato economicamente più vantaggioso rispetto alla transazione proposta per iscritto dalla Società e accettata dalla controparte, la Società sarà tenuta a rimborsare le spese legali e di resistenza all'Assicurato fino alla concorrenza delle somme proposte come transazione.

Tentativo di Mediazione

Nel caso in cui l'Assicurato venga convocato per il tentativo di mediazione, la sua partecipazione a detta procedura dovrà essere autorizzata per iscritto dalla Società la quale, a seguito di detta autorizzazione, ne sosterrà i costi. L'eventuale nomina di un legale da parte dell'Assicurato in tale procedura dovrà parimenti essere oggetto di specifica autorizzazione scritta da parte della Società.

Nomina del legale difensore ed altre facoltà

L'Assicurato ha sempre facoltà di proporre alla Società un legale di propria fiducia la cui nomina è subordinata al benessere della Società. Eventuali spese legali non autorizzate dalla Società saranno a carico dell'Assicurato.

La Società dovrà adeguatamente motivare il rifiuto all'autorizzazione richiesta dall'Assicurato.

Rappresentanza processuale passiva

Nell'ipotesi di coassicurazione, la rappresentanza processuale passiva verrà conferita dalle Società Coassicuratrici alla Società Delegataria. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Polizza dovrà essere proposta contro la Delegataria.

Gestione della fase giudiziale

Nell'ipotesi di coassicurazione, la Società Delegataria sarà incaricata dalle Società Coassicuratrici della gestione della fase giudiziale relativa ai Sinistri denunciati nell'ambito della presente polizza con conseguente rappresentanza processuale di tutte le Società coassicuratrici nei relativi giudizi. Si precisa quindi che, in caso di chiamata in causa da parte di un Assicurato o di un autonomo intervento in giudizio degli Assicuratori, la Società Delegataria comparirà e/o interverrà in giudizio anche in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici e in nome e per conto di queste ultime riceverà le notifiche degli atti giudiziari.

Art. 12. - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia alla rivalsa verso i coadiutori, delegati e depositari degli Assicurati, verso gli altri Assicurati con la presente polizza, nonché verso persone delle quali il Notaio debba rispondere; tra queste ultime è fatta peraltro eccezione per professionisti (non Notai) iscritti nei relativi albi, società di servizi e organizzazioni commerciali e/o di servizi.

Tuttavia, la rinuncia alla rivalsa non opera nei confronti delle persone delle quali il Notaio deve rispondere, nel caso in cui gli eventi siano imputabili a dolo di tali persone.



V. COMUNICAZIONI**Art. 13. – Comunicazioni della Società**

La Società è tenuta a fornire al CNN, eventualmente anche tramite il broker, ogni tre mesi, o su richiesta entro sette giorni lavorativi dalla richiesta, la statistica certificata e aggiornata al mese precedente inerente l'andamento della polizza dalla quale risultino le seguenti informazioni minime relativamente a ogni sinistro denunciato:

Numero Sinistro Compagnia
Data denuncia
Data accadimento sinistro
Descrizione evento (campo libero)
Importo reclamato (se conosciuto)
Massimale
Importo franchigia/scoperto
Importo riservato dalla Compagnia
Importo Spese legali riservate
Importo Spese pagate
Importo liquidato sinistro (netto franchigia)
TOTALE pagato/riservato
Azioni di rivalsa
L'ammontare degli importi recuperati a seguito di azioni di rivalsa esercitate nei confronti di terzi responsabili
L'ammontare degli importi recuperati a seguito di azioni di rivalsa esercitate nei confronti dei Notai a termini di polizza
Data liquidazione
Codice sinistro (sulla base di tipologie predeterminate)
Contenzioso
Altre polizze
Altre polizze (massimale e franchigia)
Area territoriale dell'Assicurato (provincia di sede Notarile)
Stato del sinistro (aperto, chiuso pagato, chiuso senza seguito)
Note (campo libero)

I dati sopra indicati dovranno essere forniti, su richiesta, anche in formato .csv o altre forme esportabili.

La mancata comunicazione nei termini prescritti dei dati di cui al presente articolo sarà considerata ipotesi di grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Salvo il maggior danno, quando la richiesta delle statistiche non è evasa dalla Compagnia di assicurazione nei termini richiesti, quest'ultima sarà tenuta al versamento di una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e determinata dal Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale del Notariato in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Tale penale potrà essere alternativamente detratta dal premio del periodo successivo o dalla cauzione definitiva.

SEZIONE SECONDA

NORME GENERALI PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLA POLIZZA

Art. 14. – Contraente - Assicurati - Decorrenza della garanzia

La presente Polizza è stipulata dal Contraente Consiglio Nazionale del Notariato per conto e nell'interesse degli Assicurati.

La garanzia decorre automaticamente dalle h. 24.00 della data indicata nel sottostante art. 16 "Durata della Polizza - Cessazione della garanzia" per i Notai già iscritti a Ruolo a tale data e, per i Notai iscritti successivamente, dal momento della loro iscrizione.

Art. 15. – Premio

Il premio dovuto dal Contraente per il periodo dal 1/11/2024 al 1/5/2025 è di € **10.208.669,63** comprensivo delle imposte e sarà interamente versato entro il 1/11/2024.

Il premio dovuto dal Contraente per ogni anno assicurativo a decorrere dal 1/5/2025 è di € **20.417.339,25** comprensivo delle imposte, e sarà versato con la seguente rateazione:

- alla data del 1/5/2025 60% del premio annuo comprensivo delle imposte pari ad € **12.250.403,55**;
- alla data del 1/12/2025 40% del premio annuo comprensivo delle imposte pari ad € **8.166.935,70**;
- alla data del 1/5/2026 60% del premio annuo comprensivo delle imposte pari ad € **12.250.403,55**;
- alla data del 1/12/2026 40% del premio annuo comprensivo delle imposte pari ad € **8.166.935,70**.

In deroga alla disposizione del secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, la garanzia è sospesa dalle h.24.00 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello della scadenza delle singole rateazioni.

Il premio sarà versato dal contraente direttamente alla Compagnia di assicurazione.

Art. 16. – Durata della Polizza - Cessazione della garanzia

La durata della presente Polizza è fissata in due anni e sei mesi, e cioè per il periodo che va dalle ore 24.00 del 1° novembre 2024 alle ore 24.00 del 1° maggio 2027, con espressa rinuncia alla facoltà di recesso per entrambi i contraenti.

In caso di rinnovo della copertura, la durata della polizza sarà di ulteriori due anni a far data dal 1° maggio 2027.

La Società si obbliga, su richiesta del Contraente, a concedere una proroga della presente polizza per il periodo massimo di mesi 6 (sei) a fronte del pagamento di un premio pro-rata rispetto a quanto in corso ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023.

Per il periodo di proroga si applicano le medesime condizioni del contratto oggetto di proroga.

Art. 17. – Modificazioni - Comunicazioni

Le modificazioni della presente Polizza debbono risultare da atto scritto, firmato dal Contraente e dalla Società.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere effettuate mediante posta elettronica certificata.

Art. 18. – Riparto

La garanzia di cui alla presente Polizza deve intendersi così ripartita:

- Delegataria: Società Reale Mutua di Assicurazioni con quota 100%
- Coassicuratrice: nessuna

Art. 19 – Clausola Broker

La remunerazione del broker è posta per intero a carico della/e Società Assicuratrice/i, nella misura del 2% sul premio imponibile.

In conseguenza di ciò:

- nessun ulteriore compenso è pertanto dovuto al broker da parte della/e Società aggiudicataria/e;
- la/e Società Assicuratrice/i aggiudicataria/e si impegna/no a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza costi aggiuntivi, quali commissioni, emolumenti o costi amministrativi di qualsivoglia natura, inerenti il presente contratto, e la sua successiva gestione, riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa.

A tal proposito, con l'apposizione della sottoscrizione della polizza, di eventuali appendici e/o quietanze di pagamento, la/e Società certifica/no e garantisce/cono al Contraente che, in relazione al presente contratto, nessuna erogazione, mediante pagamento in denaro o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, né direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, comprese società del gruppo o ad esso riconducibili, al broker incaricato od a Società o persone ad esso collegate, né ad altri intermediari. La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto e in ogni caso la riduzione del premio maggiorato ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza ai sensi di legge.

Nel caso di Coassicurazione ex art. 1911 del Codice Civile, il Broker tratterà con la Società Delegataria la quale informerà le Società Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria.

Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Reale Mutua di Assicurazioni è titolare del seguente conto corrente bancario IBAN IT95I0313801000000012244109 Intestatario del conto: SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI dedicato, anche in via non esclusiva a commesse pubbliche, che dovrà essere utilizzato come unico strumento per transazioni finanziarie con la Pubblica Amministrazione utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario. Tale conto è inoltre rubricato ex Art. 117 del D. Lgs. 209/2005 – art. 63 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 - separazione patrimoniale presso la banca di riferimento.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti:

→ vedi allegato n. 1

si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

Art. 21. – Norme del Codice Civile

Per quanto non espressamente previsto dalla presente polizza, si applicano le norme del Codice Civile che regolano il Contratto di Assicurazione.



SEZIONE TERZA

UFFICI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLA POLIZZA E DEI SINISTRI

Art. 22. – UFFICI PREPOSTI

Gli uffici preposti alla gestione della polizza e dei conseguenti rapporti, oltre alla Società e al Consiglio Nazionale del Notariato, sono:

- **L'UFFICIO CENTRALE SINISTRI**

Formato da tre o più componenti, nominati, revocati e sostituiti dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Al Consiglio Nazionale del Notariato è pure riservata, tra i detti rappresentanti, la designazione, la revoca e l'eventuale sostituzione del Coordinatore dell'Ufficio, al quale sono altresì assegnate funzioni di rappresentanza dell'Ufficio.

L'Ufficio Centrale Sinistri può strutturarsi in diverse sezioni e può attribuire particolari incarichi e competenze ad uno o più dei propri componenti.

- **L'UFFICIO DI LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ'**

Con sede operativa centralizzata in Italia.

Art. 23. – FUNZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE

Ai fini della valutazione dell'andamento e della gestione della Polizza, l'Ufficio Centrale Sinistri raccoglie le denunce in base all'art. 8 della Sezione Prima "Denuncia del sinistro" e raccoglie i dati relativi agli Assicurati e ai vari sinistri. Qualsiasi denuncia allo stesso inoltrata si intende come presentata alla Società.

L'Ufficio Centrale Sinistri può dialogare e fornire o richiedere dati alla Società, all'Ufficio di Liquidazione della Società, al Consiglio Nazionale del Notariato, ai Consigli Notarili Distrettuali e agli altri organismi di categoria. L'Ufficio Centrale potrà avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni anche di proprio ufficio/struttura/società strumentale e/o di scopo del Consiglio Nazionale del Notariato.

SEZIONE QUARTA**REALE GROUP****RIMBORSI - COMPENSI - INDENNIZZI – SPESE****Art. 24. – Rimborsi, compensi e indennizzi**

I rimborsi, le spese, i compensi, le retribuzioni e le indennità relativi al funzionamento dell'Ufficio Centrale Sinistri sono a carico del Contraente, che ne stabilisce gli importi.

Art. 25. – Spese di funzionamento

Le spese per l'acquisizione della sede e per la gestione dell'Ufficio Centrale Sinistri di cui all'art. 22 della Sezione Terza "UFFICI PREPOSTI", nonché per l'approntamento e la fornitura dei relativi mezzi, tecnologie e materiali, sono a carico del Contraente, mentre restano a completo carico della Società tutte le spese relative all'Ufficio di Liquidazione della Società medesima di cui al predetto art. 22 della Sezione Terza "UFFICI PREPOSTI".

Per approvazione e conclusione dei rapporti contrattuali portati dalla presente Polizza.

Roma, 23 ottobre 2024

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ'





TOGETHER MORE

FONDATA NEL 1828 / Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) / Tel. +39 011 4311111
Fax +39 011 4350966 / realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it
Servizio assistenza "Buongiorno Reale": 800 320320 - buongiorno reale@realemutua.it

REALE GROUP

Torino, 3/11/2021

Spettabile
ISTITUTO DI CREDITO

Spettabile
POSTE ITALIANE S.p.A.

Vi trasmettiamo l'elenco aggiornato dei soggetti autorizzati a effettuare, sui nostri conti di corrispondenza aperti presso di Voi, le seguenti operazioni:

con firma singola:

- Operare sui conti correnti bancari e postali e sui conti di deposito titoli della Società per qualsiasi operazione
- Accettare e scontare cambiali; girare per l'incasso titoli di credito in genere
- Stipulare convenzioni relative alla concessione di mutui e prestiti in genere
- Sottoscrivere la costituzione di garanzie fidejussorie bancarie, nel limite di 250.000 euro per singola pratica
- Stipulare convenzioni per la concessione di carte di credito a saldo aziendali, aventi un plafond mensile massimo per ciascuna carta di 15.000 euro

FILIPPONE Dott. Luca – Direttore Generale di Reale Mutua

LUVIE' Dott. Massimo – Condirettore Generale di Reale Mutua

BERTALOT Dott. Andrea – Vice Direttore Generale di Reale Mutua

- Dare ordini di pagamento
- Dare ordini di trasferimento di somme e valori mobiliari da conti a conti della Società
- Effettuare operazioni di incasso sui conti della Società

FILIPPONE Dott. Luca – Direttore Generale di Reale Mutua

LUVIE' Dott. Massimo – Condirettore Generale di Reale Mutua

BERTALOT Dott. Andrea – Vice Direttore Generale di Reale Mutua

BALLI Dott. Roberto – Dirigente di Reale Mutua

LAUTIERI Dott.ssa Sara – Dirigente di Reale Mutua

PICCA PICCON Dott. Guido – Dirigente di Reale Mutua



- Girare per l'incasso cambiali, assegni, vaglia e titoli di credito in genere

BALLI Dott. Roberto – Dirigente di Reale Mutua

LAUTIERI Dott.ssa Sara – Dirigente di Reale Mutua

PICCA PICCON Dott. Guido – Dirigente di Reale Mutua

- Sottoscrivere la costituzione di garanzie fidejussorie bancarie, nel limite di 25.000 euro per singola pratica

CUFFIA Dott. Marco – Dirigente di Reale Mutua

LAUTIERI Dott.ssa Sara – Dirigente di Reale Mutua

MAZZUCCO Rag. Marco – Dirigente di Reale Mutua

PICCA PICCON Dott. Guido – Dirigente di Reale Mutua

RAMELLA Arch. Alberto – Direttore Generale di Reale Immobili

PETRICHELLA Ing. Luca – Vice Direttore Generale di Reale Immobili

- Stipulare convenzioni per la concessione di carte di credito a saldo aziendali, aventi un plafond mensile massimo per ciascuna carta di 10.000 euro

PACCIONE Rag. Mauro – Dirigente di Reale Mutua

- Stipulare convenzioni per la concessione di carte di credito a saldo aziendali, aventi un plafond mensile massimo per ciascuna carta di 7.500 euro

BUGARI Sig. Marcello – Dirigente di Reale Mutua

RUGGIERI Dott.ssa Nicoletta Maria – Dirigente di Reale Mutua

con firma congiunta di due tra i nominativi sotto indicati:

- Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e conti di deposito titoli

- Stipulare contratti relativi all'uso di cassette di sicurezza

FILIPPONE Dott. Luca – Direttore Generale di Reale Mutua

LUVIE' Dott. Massimo – Condirettore Generale di Reale Mutua

BERTALOT Dott. Andrea – Vice Direttore Generale di Reale Mutua

- Accedere a cassette di sicurezza della Società per ogni operazione

FILIPPONE Dott. Luca – Direttore Generale di Reale Mutua

LUVIE' Dott. Massimo – Condirettore Generale di Reale Mutua

BERTALOT Dott. Andrea – Vice Direttore Generale di Reale Mutua



LAUTIERI Dott.ssa Sara – Dirigente di Reale Mutua

PICCA PICCON Dott. Guido – Dirigente di Reale Mutua

- Acquistare e vendere valori mobiliari sui mercati regolamentati, sottoscrivendo le relative disposizioni

FILIPPONE Dott. Luca – Direttore Generale di Reale Mutua

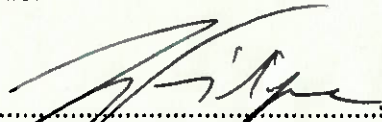
LUVIE' Dott. Massimo – Condirettore Generale di Reale Mutua

BERTALOT Dott. Andrea – Vice Direttore Generale di Reale Mutua

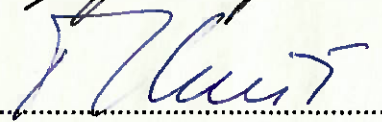
BREZZO Dott. Giuseppe – Dirigente di Reale Mutua

I soggetti autorizzati firmano come segue:

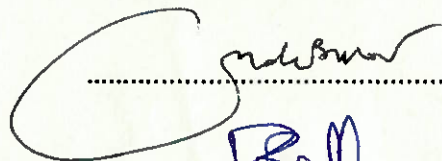
FILIPPONE Dott. Luca



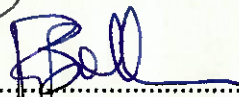
LUVIE' Dott. Massimo



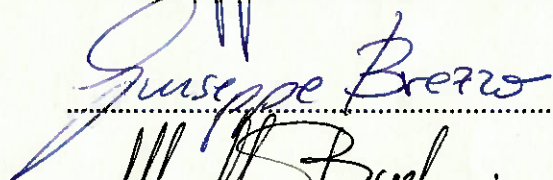
BERTALOT Dott. Andrea



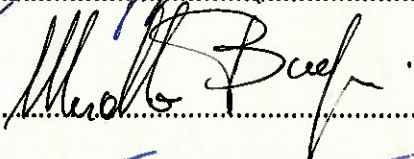
BALLI Dott. Roberto



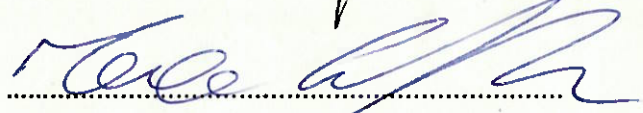
BREZZO Dott. Giuseppe



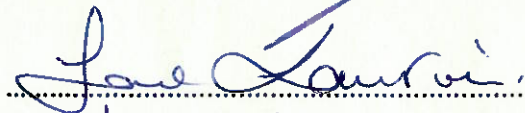
BUGARI Sig. Marcello



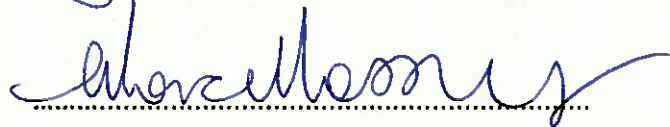
CUFFIA Dott. Marco



LAUTIERI Dott.ssa Sara

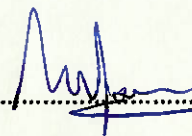


MAZZUCCO Rag. Marco

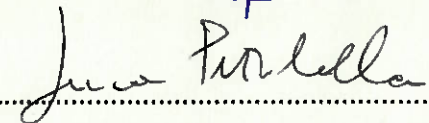




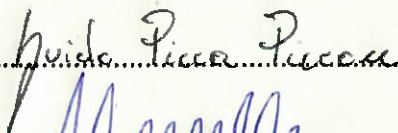
PACCIONE Rag. Mauro

.....


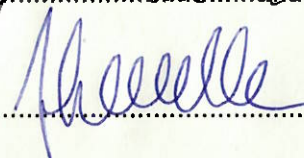
PETRICHELLA Ing. Luca

.....


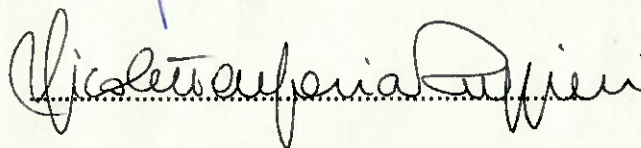
PICCA PICCON Dott. Guido

.....


RAMELLA Arch. Alberto

.....


RUGGIERI Dott.ssa Nicoletta Maria

.....


Precisiamo che la presente comunicazione annulla le precedenti e porgiamo distinti saluti.

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Luigi Lana

